

ACQUA E TERRITORIO DI FRONTE AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

webinar gratuiti rivolti a
consigliere/i, assessore/i e sindache/i del territorio.

Il Piano di Assetto Idrogeologico e il Piano di Gestione Rischio Alluvioni. Ricadute per gli enti locali

Dott. Geol. Gabriele Papa - Direzione Azioni integrate con gli Enti
locali - Città metropolitana di Torino

Un progetto finanziato da:



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Direzione Sanità e Welfare - Settore Politiche
per i bambini, le famiglie, minori e giovani,
sostegno alle situazioni di fragilità sociale

IL PAI NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

I contenuti del *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI* si articolano in interventi strutturali (opere) relativi all'assetto di progetto delle aste fluviali, dei nodi idraulici critici e dei versanti, ed interventi e misure non strutturali (norme d'uso del suolo e regole di comportamento).

- 1. Disposizioni relative all'uso del suolo nelle aree in dissesto e nelle fasce fluviali** finalizzate a disciplinare gli interventi trasformativi nelle aree in dissesto, nelle fasce fluviali e nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, articolate in prescrizioni immediatamente vincolanti e prescrizioni finalizzate all'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti:

Art.8- Individuazione e delimitazione delle aree interessate da dissesto idraulico ed idrogeologico

Art.9- Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico ed idrogeologico

Art.18- Indirizzi alla pianificazione urbanistica

Artt.18bis e 40- Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio

Art.28- Classificazione delle Fasce Fluviali

Art.29- Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

Art.30- Fascia di esondazione (Fascia B)

Art.31- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

Art.39- Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

IL PAI NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

- 2 **Prescrizioni ed indirizzi per la verifica di compatibilità delle opere esistenti e in progetto**, in relazione ai fenomeni di dissesto, all'assetto delle fasce fluviali e alle condizioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato:
- 2.1 prescrizioni finalizzate al controllo e verifica degli effetti degli interventi ammessi
- Art.9- Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico,*
 - Art.29- Fascia di deflusso della piena (Fascia A),*
 - Art.30- Fascia di esondazione (Fascia B),*
 - Art.38- Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico,*
 - Art.50- Aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano,*
 - Art.51- Aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura,*
- 2.1.1 prescrizioni per gli interventi normati dagli strumenti urbanistici locali
- 2.1.2 prescrizioni per tutte le attività consentite dell'art. 9 Norme PAI
- 2.2 prescrizioni per la progettazione delle infrastrutture di attraversamento o interferenti
- Art.19- Opere di attraversamento,*
 - Art.38- Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico,*
- 2.3 prescrizioni per la verifica delle criticità connesse alle opere e alle infrastrutture esistenti
- Art.19- Opere di attraversamento,*
 - Art.19bis e 38bis - Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile,*
 - Art.19ter e 38ter- Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi,*
 - Art.21- Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali,*
 - Art.53- Misure di tutela per le infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato*

IL PAI NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

3 Indirizzi per l'adeguamento degli strumenti programmatici e di pianificazione territoriale e settoriale:

Art.1, comma 11 (Piani territoriali di coordinamento provinciali),

Artt.22 e 41- Compatibilità delle attività estrattive (versanti e fasce fluviali),

Art.23- Protezione Civile,

Art.39, comma 9- Compatibilità dei piani per le aree protette (nazionali e regionali).

4. Prescrizioni ed indirizzi per il mantenimento delle condizioni di assetto idraulico dei sistemi idrografici:

Art.6- Linee generali di assetto idraulico ed idrogeologico del bacino idrografico

Art.10- Piena di progetto

Art.11- Portate limite di deflusso nella rete idrografica

Art.12- Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali

5. Norme per la programmazione degli interventi:

Artt.13 e 33- Attuazione del Piano, degli interventi e formazione dei Programmi triennali,

Artt.16 e 35- Interventi di sistemazione e difesa del suolo, di regimazione e di difesa idraulica(versanti e fasce fluviali),

IL PAI NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

6. Indirizzi per la manutenzione, il recupero ambientale e la ricostruzione morfologica dei corsi d'acqua e dei versanti:

- 6.1 *Artt.14, 34, 42-* Interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica, di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei (versanti e fasce fluviali),
- 6.2 *Artt.15 e 36-* *Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione* (versanti e fasce fluviali),
- 6.3 *Artt.17 e 37-* *Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale* (versanti e fasce fluviali).

A seguito dell'approvazione del PAI con DPCM 24 maggio 2001 (pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001) si aprono, nel bacino del Po, le attività di adeguamento degli strumenti urbanistici, di modifica delle modalità di valutazione e approvazione dei progetti d'intervento, di acquisizione di nuove regole nel controllo dell'uso del suolo e nella programmazione degli interventi.

IL PAI NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
 - le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

DA NORME DI ATTUAZIONE PAI,
ART. 9

IL PAI NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
2. Nella Fascia A sono vietate:
 - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
 - c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);

DA NORME DI ATTUAZIONE PAI,
ART. 29

RECEPIMENTO DEL PAI NEGLI STRUMENTI URBANISTICI LOCALI (PRGC)

CIRCOLARE 7/LAP

CLASSE I

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88.

CLASSE III

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

CLASSE II

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, ne' condizionarne la propensione all'edificabilità.

RECEPIMENTO DEL PAI NEGLI STRUMENTI URBANISTICI LOCALI (PRGC)

TABELLA 2 – FRANE

Movimento	Stato	Codice	Esempio grafia carta geomorfologica		
			Nicchia	Accumulo/ Corpo di frana	Simbolo (*)
Crollo	Attivo	FA1		Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	● Codice
	Quiescente	FQ1			
	Stabilizzato	FS1			
Ribaltamento	Attivo	FA2		Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	● Codice
	Quiescente	FQ2			
	Stabilizzato	FS2			
Scivolamento rotazionale	Attivo	FA3		V V V V V V V V V V V V V V V	● Codice
	Quiescente	FQ3			
	Stabilizzato	FS3			
Scivolamento traslativo	Attivo	FA4		V V V V V V V V V V V V V V V	● Codice
	Quiescente	FQ4			
	Stabilizzato	FS4			
Colamento lento	Attivo	FA5		U U U U U U U U U U U U U U U	● Codice
	Quiescente	FQ5			
	Stabilizzato	FS5			
Colamento veloce	Attivo	FA6		U U U U U U U U U U U U U U U	● Codice
	Quiescente	FQ6			
	Stabilizzato	FS6			
Sprofondamento	Attivo	FA7			● Codice
	Quiescente	FQ7			
	Stabilizzato	FS7			
D.G.P.V.	Attivo	FA8			● Codice
	Quiescente	FQ8			
	Stabilizzato	FS8			
Frane per saturazione e fluidificazione della copertura detritica	Attivo	FA9			● Codice
	Quiescente	FQ9			
	Stabilizzato	FS9			
Movimenti gravitativi compositi	Attivo	FA10		U U U U U U U U U U U U U U U	● Codice
	Quiescente	FQ10			
	Stabilizzato	FS10			

DGR 7/4/2014

RECEPIMENTO DEL PAI NEGLI STRUMENTI URBANISTICI LOCALI (PRGC)

TABELLA 3 – DISSESTI LEGATI ALLA DINAMICA FLUVIALE E TORRENTIZIA

<i>Tipi di processi prevalenti</i>	<i>Intensità del processo/Pericolosità</i>	<i>Codice</i>	<i>Esempio grafie carta geomorfologica</i>	<i>Colore grafia</i>
Lineari	Molto elevata	Ee _L		Blu
	Elevata	Eb _L		
	Media/moderata	Em _L		
Areali	Molto elevata	Ee _A		
	Elevata	Eb _A		
	Media/moderata	Em _A		

DGR 7/4/2014

RECEPIMENTO DEL PAI NEGLI STRUMENTI URBANISTICI LOCALI (PRGC)

FRANE

<i>Movimento</i>	<i>Stato</i>	<i>Codice</i>	<i>Classi 7/LAP</i>
Vari	Attivo	FA1÷FA10	IIIa, IIIc, IIIb
	Quiescente	FQ1÷FQ10	III Ind., IIIa, IIIc, IIIb
	Stabilizzato	FS1÷FS10	III Ind., IIIa, IIIb, II

DGR 7/4/2014

DISSESTI LEGATI ALLA DINAMICA FLUVIALE E TORRENTIZIA

<i>Tipi di processi prevalenti</i>	<i>Intensità del processo/Pericolosità</i>	<i>Codice</i>	<i>Classi 7/LAP</i>
Lineari	Molto elevata	Ee _L	IIIa, IIIc, IIIb
	Elevata	Eb _L	IIIa, IIIc, IIIb
	Media/moderata	Em _L	IIIa, IIIc, IIIb
Areali	Molto elevata	Ee _A	IIIa, IIIc, IIIb
	Elevata	Eb _A	IIIa, IIIc, IIIb
	Media/moderata	Em _A	III Ind., IIIa, IIIb, II

IL PGRA NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

il Piano di Gestione dei rischi di alluvione (PGRA), predisposto in attuazione del D.lgs 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva Alluvioni”), è stato approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017).

Le mappe, redatte nella prima versione nel 2013, aggiornate nel 2015 e in costante aggiornamento, a seguito della fase di partecipazione e osservazioni, contengono la delimitazione delle aree allagabili per diversi scenari di pericolosità:

- aree P3 (H nella cartografia), o aree interessate da alluvione frequente,
- aree P2 (M nella cartografia), o aree interessate da alluvione poco frequente,
- aree P1 (L nella cartografia), o aree interessate da alluvione rara;

contengono inoltre l'individuazione delle aree a rischio secondo le seguenti classi:

- classe di rischio R4, rischio molto elevato,
- classe di rischio R3, rischio elevato,
- classe di rischio R2, rischio medio,
- classe di rischio R1, rischio moderato.

Le aree allagabili individuate, per quanto concerne la Regione Piemonte, riguardano i seguenti “ambiti territoriali”:

- Reticolo principale di pianura già interessato dalle fasce fluviali (RP);
- Reticolo secondario di pianura e principale non fasciato (RSP) e reticolo collinare e montano (RSCM);
- Ambiti di conoide (RSCM)
- Aree costiere lacuali (ACL), in Piemonte solo il lago Maggiore

Le mappe di pericolosità relative al reticolo idrografico principale sono state realizzate dall’Autorità di Bacino (con la collaborazione delle Regioni e dell’AIPO); quelle relative al reticolo idrografico secondario sono state realizzate dalla Regione.

IL PGRA NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

CLASSI DI RISCHIO		CLASSI DI PERICOLOSITA'		
		P3	P2	P1
CLASSI DI DANNO	D4	R4	R4	R2
	D3	R4	R3	R2
	D2	R3	R2	R1
	D1	R1	R1	R1

IL PGRA NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

La variante normativa **Titolo V** ha lo scopo di coordinare il PAI e il PGRA; in particolare:

a. all'art. 57 sancisce che le mappe di pericolosità e rischio di alluvione costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI

all'art. 58 demanda alle Regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D.lgs n. 152/2006, l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Titolo V, di disposizioni contenenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico

all'art. 59 innesca, ove necessario, una nuova fase di adeguamento degli strumenti urbanistici

agli art. 62, 63 e 64 detta disposizioni immediatamente vincolanti in merito all'obbligo:

- di predisporre, entro 12 mesi, una verifica di compatibilità idraulica per gli impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti, di approvvigionamento idropotabile, per gli impianti a rischio di incidente rilevante e impianti con materiali radioattivi nonché per le infrastrutture che ricadono entro le aree allagabili (ed entro le fasce fluviali, per le sole categorie di impianti di cui all'art. 62);
- di progettare di conseguenza i necessari interventi di riduzione della vulnerabilità degli impianti stessi e dei potenziali danni sull'ambiente;
- di mettere in atto, per le infrastrutture viarie e ferroviarie, fino alla realizzazione dei necessari interventi, ogni opportuno provvedimento per garantirne l'esercizio provvisorio in condizioni di rischio compatibile.

IL PGRA NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

Visti i criteri di delimitazione delle fasce fluviali e delle aree a pericolosità di inondazione descritti ai precedenti punti, si evidenzia come, pur avendo significati diversi, si possa parlare di "corrispondenza" della componente idraulica tra la delimitazione delle fasce B con le aree M (P2) e delle fasce C con le aree L (P1).

Mentre per quanto riguarda le aree H (P3), queste sono differenti rispetto alla fascia A, visti i criteri precedentemente esplicitati. Generalmente tali aree sono più ampie della fascia A e interessano parzialmente la fascia B (e raramente anche la fascia C).


REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2018


Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 25-7286

Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi.

2.1.4.2 Varianti al PRG

I Comuni, in occasione di una variante al piano regolatore, dovranno verificare le possibili incongruenze tra le fasce fluviali e le aree di pericolosità riscontrate a livello locale e affrontare i conseguenti adattamenti delle fasce fluviali nelle previste fasi di condivisione con gli uffici regionali ai sensi della DGR n. 64-7417/2014.





IL PGRA NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

Le disposizioni che seguono rivestono carattere di transitorietà, da applicarsi nelle more dell'entrata in vigore delle varianti alle fasce fluviali o ai piani regolatori come su specificato.

Si parla del reticolo idrografico principale, fasciato dal PAI.

2.1.5.1 Disposizioni in situazioni di corrispondenza tra fasce fluviali e aree di pericolosità

Qualora vi sia corrispondenza tra le fasce fluviali A e B e le aree di pericolosità H e M individuate nelle mappe del PGRA, il comune continua ad applicare le disposizioni del Titolo II delle norme di attuazione del PAI nelle aree delimitate dalle fasce fluviali vigenti.

Qualora vi sia corrispondenza tra le fasce fluviali C e le aree di pericolosità L, valgono le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 31 delle norme del PAI (*competete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti*).

2.1.5.2 Disposizioni in situazioni di NON corrispondenza tra fasce fluviali e aree di pericolosità

Qualora non vi sia corrispondenza tra le fasce fluviali A e B e gli ambiti di pericolosità H e M individuati nelle mappe del PGRA e laddove questi ultimi risultino più ampi rispetto alla "corrispettiva" fascia fluviale (area H > fascia A, area M > fascia B), nonché nei casi in cui la fascia C sia interessata da aree di pericolosità H o M, si fa riferimento ai successivi punti a), b), c).

- a) se il PRG è adeguato al PAI e la norma ivi contenuta relativa alla classificazione di sintesi, è coerente con quella della Variante - Titolo V - si applicano le norme contenute nel piano regolatore, pertanto, i permessi di costruire o atti equivalenti possono essere rilasciati previa attestazione di tale coerenza da parte del professionista incaricato;

IL PGRA NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

- b) se il PRG è adeguato al PAI e la norma ivi contenuta relativa alla classificazione di sintesi, non è coerente con quella della Variante - Titolo V - i permessi di costruire o atti equivalenti possono essere rilasciati previa valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità evidenziate nelle mappe del PGRA, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica, tenendo a riferimento quanto specificato al successivo punto 2.5. Di tale valutazione tiene conto il comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi e infrastrutturali e il non aggravio delle condizioni di vulnerabilità e di rischio presenti e evidenziati dalle mappe del PGRA, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno;
- c) se il PRG non è adeguato al PAI, nelle aree H e M si applicano le norme del PAI - Titolo II, rispettivamente relative alla fascia A e alla fascia B. Per quanto riguarda le fasce C e le aree L più ampie delle fasce C, dovranno essere messe in atto adeguate misure di protezione civile.

Si parla ora del reticolo idrografico secondario, non fasciato dal PAI.

IL PGRA NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

- a. Qualora il comune abbia provveduto all'adeguamento del proprio piano regolatore al PAI e gli scenari di pericolosità contenuti nelle mappe del PGRA descrivano una situazione coerente a quella del PRG, valgono le norme di uso del suolo dettate dal piano regolatore stesso, tenendo conto della seguente decodifica riguardante il reticolo idrografico:
 - a.1. aree Ee (pericolosità molto elevata) del PAI = aree H (scenario *frequente*) delle mappe di pericolosità del PGRA;
 - a.2. aree Eb (pericolosità elevata) del PAI = aree M (scenario *poco frequente*) delle mappe di pericolosità del PGRA;
 - a.3. aree Em (pericolosità media-moderata) del PAI = aree L (scenario *raro*) delle mappe di pericolosità del PGRA.

- b. Qualora il comune abbia il proprio piano regolatore adeguato al PAI, ma gli scenari di pericolosità contenuti nelle mappe del PGRA descrivono una situazione più gravosa, derivante da più recenti eventi alluvionali o da nuovi studi d'asta, il comune è tenuto ad aggiornare il quadro del dissesto del proprio strumento urbanistico tenendo conto delle nuove conoscenze. Fino a tale aggiornamento si applicano al quadro del dissesto individuato dalle mappe della pericolosità del PGRA le limitazioni di cui all'art. 9 commi 5, 6 e 6bis del PAI, secondo le decodifiche di cui alla precedente lettera a.

IL PGRA NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO


- c. Qualora il comune non abbia adeguato il proprio piano regolatore al PAI, si applicano al quadro del dissesto individuato dalle mappe della pericolosità del PGRA le limitazioni di cui all'art. 9 commi 5, 6 e 6bis del PAI, secondo le decodifiche di cui alla precedente lettera a., ferme restando, comunque, fino all'approvazione della variante di adeguamento del proprio strumento urbanistico, anche le limitazioni di cui all'art. 9 delle norme del PAI sul quadro del dissesto di cui all'Elaborato 2 del PAI medesimo.

- d. Qualora il comune, al fine di provvedere all'adeguamento del proprio piano regolatore al PAI, abbia effettuato gli studi di approfondimento sul proprio territorio sulla base delle disposizioni regionali (secondo l'allegato tecnico della DGR n. 2-11830 del 28/07/2009, oggi abrogata e confluito nella DGR n. 64-7417 del 7/04/2014) e ne abbia avuto la condivisione in linea tecnica dagli uffici regionali competenti, pur non avendo terminato la procedura di approvazione della variante al PRG e fino alla sua approvazione, applica al quadro del dissesto individuato negli elaborati prodotti le limitazioni di cui all'art. 9, commi 5, 6, 6 bis, del PAI secondo le decodifiche di cui alla precedente lettera a. In tal caso il comune è tenuto ad inviare gli shape file al Settore regionale Difesa del suolo per l'aggiornamento della mappe del PGRA.

IL PGRA NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

Per i conoidi, anch'essi trattati nel PGRA, valgono disposizioni a parte, contenute nel cap. 2.3 della DGR 30/2018 n. 25-7286

Adesso vediamo un caso pratico, Città di Torino



ELABORATO G1b - 2

- Legenda**
- ▭ limiti comunali
 - PGRA - Piano Gestione Rischio Alluvioni
 - H= probabilità di alluvioni elevata (tr. 10/20)
 - M= probabilità di alluvioni media (tr. 100/200)
 - L= probabilità di alluvioni scarsa (tr. 500)
 - PAI - Piano di Assetto Idrogeologico
 - ▨ limite di progetto tra la fascia B e la fascia C
 - ▨ Area_inondabili
 - ▨ fascia C
 - ▨ fascia B
 - ▨ fascia A



TORINO METROPOLI
Consorzio Autorità Integrata con gli E.S.L.L.

REGIONE PIEMONTE

CITTA' DI TORINO

TORINO PRG

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE
su articoli 14 e 15 della Legge Regionale Regionale 30/07/77 e s.m.i.

Allegato n. _____ alla D.G.C.

REV.	DESCRIZIONE CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO
0	1ª emissione	marzo 2020	G.P.	

Autorizzatori del progetto di FIRMATAZIONE:

1) Dott. Gabriele PAPA <small>(Dir. distrettuale di Torino)</small>	2) Ing. Massimo VETTORETTI <small>(Dir. Municipale di Torino)</small>
--	--

REDAZIONE:

1) Dott. Gabriele PAPA <small>(Dir. distrettuale di Torino)</small>	CODICE DI COMESEA: 1918A
--	------------------------------------

OGGETTO:
 CARTA DEL CONFRONTO TRA IL PAI e IL PGRA
 DELL'AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

TAVOLA N.:
 G.01b

